



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **62**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Approvazione dello schema di disciplinare tra Provincia e Comunità per l'affidamento di compiti e funzioni in materia di adozione.

Il giorno **20 Gennaio 2012** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER**  
**MAURO GILMOZZI**  
**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**ALESSANDRO OLIVI**  
**FRANCO PANIZZA**  
**UGO ROSSI**

Assenti:

**MARTA DALMASO**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica che:

la legge 4 maggio 1983 n 184 "Diritto del minore ad una famiglia" e le successive modifiche in tema di adozione delle leggi 476/98 e 149/2001, hanno apportato modifiche sostanziali alle procedure adottive, introducendo nuovi adempimenti, soggetti e modalità di attuazione che comportano necessariamente azioni di indirizzo, di coordinamento, di sviluppo e vigilanza sulla rete dei servizi pubblici e privati coinvolti, che investono direttamente l'Amministrazione provinciale come da competenze di cui all'art 39 bis della medesima legge;

l'art 39 bis della medesima legge impegna infatti la Provincia nell'ambito delle proprie competenze a:

- sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla medesima legge;
- vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
- promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e organi giudiziari minorili;

lo sviluppo e il funzionamento di un'adeguata rete dei servizi a sostegno dell'adozione, sia nella fase istruttoria che nel post-adozione, assicurando un adeguato accompagnamento e sostegno sul piano psicologico e sociale alla famiglia adottiva, permette di ridurre il potenziale rischio insito nell'esperienza adottiva, evitando o contenendo il manifestarsi di problematiche che si traducono in forte disagio psichico e sociale dei suoi protagonisti, con inevitabili ripercussioni sul piano sociale collettivo;

la Provincia promuove e sostiene l'adozione come forma di tutela dei bambini in stato di abbandono per garantire loro, indipendentemente dalla loro provenienza e residenza, i diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali e opportunità di vita e di crescita adeguate. Allo scopo esclude da ogni eventuale forma di compartecipazione della spesa a carico dell'utente, gli interventi di accompagnamento all'adozione nazionale ed internazionale di cui allo schema di disciplinare allegato;

la Provincia e gli enti locali, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 13 del 27 luglio 2007 "Politiche sociali nella provincia di Trento", valorizzano il ruolo della famiglia, ivi compresa la famiglia adottiva che svolge un importante ruolo di genitorialità sociale, riconoscendone la sua centralità quale ambito di relazioni significative per la crescita, la cura e lo sviluppo armonico della persona, tenendo conto dei bisogni e dei diritti dei singoli nell'ambito dei rapporti familiari;

la legge provinciale 13 del 2007 all'art 34 declina tra gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare, gli interventi di accompagnamento all'adozione nazionale e internazionale;

la sopraccitata legge provinciale 13 riconosce, all'art 3, in attuazione del principio di sussidiarietà, il ruolo fondamentale dei Comuni nella progettazione e attuazione delle politiche sociali esercitato in forma associata mediante le comunità di cui all'art 14

comma 2 della legge provinciale n. 3 del 2006, a cui trasferisce le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica ad eccezione di quelle ritenute di livello provinciale;

la Provincia ha ritenuto di qualificare con deliberazione di Giunta Provinciale n 3052 di data 18 dicembre 2009 gli interventi di accompagnamento all'adozione nazionale ed internazionale come attività di livello provinciale. Ciò d'intesa con il Consiglio delle Autonomie, come previsto dall'art 8 comma 4 lettera b) della legge provinciale 3 del 2006, per garantire il livello di qualità degli interventi finora offerti salvaguardando la specializzazione che la complessità della tematica richiede. Qualità e specializzazione, richiamati come principi e linee metodologiche dall'art 2 lettera k) della legge provinciale 13, che non potrebbero essere garantite trasferendo la competenza a tutte le comunità, in quanto inevitabilmente essa assumerebbe un carattere di residualità, data l'entità numerica del fenomeno;

tale orientamento è stato confermato in sede di deliberazione di Giunta Provinciale n. 3179 di data 30 dicembre 2010 "Atto di indirizzo e coordinamento: approvazione delle Linee guida per la costruzione dei piani sociali di comunità" che ha mantenuto gli interventi relativi all'adozione nazionale ed internazionale a livello provinciale. In tale Atto di indirizzo alla voce "adozione" sono declinati gli interventi di:

- informazione, preparazione ed accompagnamento degli aspiranti all'adozione;
- di acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione da parte del Tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione;
- sostegno e vigilanza alle famiglie pre-adottive e adottive;

la sopraccitata legge provinciale 13 all'art. 8 comma 2 lettera f) declina tra le funzioni della Provincia, "l'esercizio delle altre attività di diretta competenza della Provincia, da esercitare in forma unitaria a livello provinciale, individuate secondo quanto previsto dall'art 8 della legge provinciale 3 del 2006" e quindi anche delle attività relative alla competenza in materia di adozione;

l'attuazione delle leggi provinciali 3 del 2006 e 13 del 2007 comporta quindi la necessità di procedere ad una riorganizzazione dello svolgimento della competenza sociale in materia di adozione. Tale riorganizzazione ha come direttrici:

- l'affidamento della realizzazione di gran parte degli interventi di accompagnamento all'adozione nazionale ed internazionale ai servizi socio-assistenziali delle Comunità mantenendo in capo alla Provincia talune attività, in base al criterio di efficienza;
- la specializzazione degli interventi mantenendo e potenziando l'attuale livello di qualità;
- la continuità operativa tra fase pre-adottiva e fase post-adottiva da garantire sull'intero territorio provinciale, a superamento dell'attuale situazione di disomogeneità che crea significativi disagi sia alle famiglie che agli operatori;
- l'implementazione dell'attuale livello di integrazione socio-sanitaria, costruita negli anni anche attraverso specifici protocolli per l'adozione (sottoscritti rispettivamente in data 22 gennaio 2002, 12 gennaio 2007 e 18 novembre 2009), allo scopo di costituire le "equipe adozione" pluriprofessionali e interistituzionali, previste dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 869 del 23 aprile 2004, composte da assistenti sociali e psicologi, che condividano la stessa metodologia di lavoro e assicurino modalità operative omogenee su tutto il territorio provinciale.

In coerenza con le direttrici di cui sopra, sul piano operativo, si ritiene opportuno che la Provincia affidi ai sensi dell'art 16 bis della legge provinciale n. 23 del 30/11/1992, ad un numero limitato di enti locali, la realizzazione di interventi di accompagnamento all'adozione nazionale e internazionale, mantenendo in capo a sé la realizzazione di talune attività, in base al criterio di efficienza.

Tali enti dovranno svolgere gli interventi affidati tramite i propri servizi socio-assistenziali e assistenti sociali preposti specificatamente alla tematica adottiva, garantendo qualità e specializzazione dell'agire professionale e continuità operativa in tutte le fasi del procedimento adottivo.

Allo scopo è opportuno utilizzino, laddove presenti e per quanto possibile, assistenti sociali già formati che in questi anni hanno lavorato alla tematica adottiva. Ciò al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenze e competenze professionali acquisite e di garantire continuità operativa.

Alla Provincia competono le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento e la definizione degli orientamenti operativi per l'espletamento della competenza affidata.

Competono inoltre:

- la gestione di talune attività in base al criterio di efficienza tra cui la realizzazione dei corsi di informazione e preparazione degli aspiranti all'adozione;
- la formazione continua del personale preposto alla competenza adottiva, ivi compresa la supervisione;
- il mantenimento e l'implementazione del raccordo con i vari soggetti del locale "sistema adozione" (tribunale per i minorenni, azienda provinciale servizi sanitari, servizi socio-assistenziali preposti alla tematica adottiva, enti autorizzati con sede operativa in Trentino);
- l'implementazione dei livelli di integrazione socio-sanitaria con la finalità di costituire le sopra richiamate "equipe adozione";
- il monitoraggio dell'applicazione del vigente "Protocollo operativo per gli adempimenti inerenti l'adozione nazionale ed internazionale" sottoscritto in data 18 novembre 2009, provvedendo ad aggiornarlo in coerenza con il mutato assetto conseguente all'attuale riorganizzazione;

il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2012, sottoscritto il 28 ottobre 2011, prevede che per quanto riguarda la competenza in materia di adozione, i compiti connessi alla gestione saranno affidati alle Comunità secondo criteri e modalità da definirsi in apposito disciplinare tra detti enti e che la Provincia, con detto disciplinare, al fine di eliminare l'attuale discontinuità tra pre e post-adozione esistente ad oggi in alcune Comunità (nove su quindici) assicurerà le risorse necessarie anche umane per il potenziamento del servizio.

Trattandosi di affidamento alle Comunità di funzioni e compiti inerenti una competenza provinciale è opportuno prevedere una deroga al blocco delle assunzioni per consentire ai soggetti affidatari di assumere personale da proporre ad essi, o personale in sostituzione di quello già formato e con esperienza nel campo, laddove presente, che opererà nelle funzioni affidate. Tale personale è da considerarsi aggiuntivo rispetto al personale delle Comunità dedicato alla gestione delle funzioni socio-assistenziali di livello locale.

È opportuno che il disciplinare di affidamento abbia natura sperimentale per tre anni, un periodo sufficientemente lungo da consentire la verifica sul piano operativo della sua validità, efficacia, efficienza e gli eventuali aggiustamenti che si rendessero

necessari. A conclusione di tale periodo, in base ai risultati della sperimentazione, l'affidamento potrà assumere carattere definitivo;

si conferma l'opportunità di definire delle specifiche linee di indirizzo per le adozioni nazionali ed internazionali per le quali si rinnova l'incarico al Servizio per le politiche sociali e abitative della Provincia. Incarico già affidato con precedenti provvedimenti e rimandato in vista dell'attuazione delle sopra citate leggi provinciali n. 3/2006 e 13/2007;

Ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli articoli sopraccitati della legge provinciale 13 del 2007;
- vista la deliberazione n. 3052 di data 18 dicembre 2009 e 3179 di data 30 dicembre 2010 che individuano e confermano l'adozione come attività di livello provinciale;
- visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2012, sottoscritto il 28 ottobre 2011;
- tenuto conto delle osservazioni sulla proposta di disciplinare emerse nella seduta del Consiglio delle Autonomi Locali del 21 dicembre u.s. che sono state recepite nella presente formulazione definitiva;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo assetto organizzativo della competenza sociale in materia di adozione nazionale ed internazionale, che prevede:
  - l'affidamento ai sensi dell'art 16 bis della legge provinciale n. 23 del 30/11/1992, di interventi di accompagnamento all'adozione nazionale ed internazionale a sei Comunità che in qualità di soggetti affidatari, dovranno realizzarli in tutto il territorio provinciale. Tale affidamento ha carattere di sperimentaltà; al termine dei tre anni di durata del disciplinare tale affidamento potrà assumere carattere definitivo. Per lo svolgimento degli interventi affidati si prevede un monte ore complessivo di 241 ore settimanali;
  - il mantenimento in capo alla Provincia delle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento ivi compresa la definizione degli orientamenti operativi per l'espletamento dei compiti e funzioni affidate, assieme a talune attività in base al criterio di efficienza, alla formazione continua del personale preposto e alle ulteriori funzioni espresse in premessa;
- 2) di approvare lo schema di disciplinare di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che ha natura sperimentale per un periodo di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione;

- 3) di incaricare l'Assessore alla Salute e Politiche Sociali alla sottoscrizione, per conto della Provincia, del testo definitivo di disciplinare che sarà declinato in separati atti per ciascun soggetto affidatario;
- 4) di assicurare le necessarie risorse anche umane per lo svolgimento dei compiti e funzioni affidate con disciplinare, come previsto nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2012, sottoscritto il 28 ottobre 2011;
- 5) di prevedere una deroga al blocco delle assunzioni da parte delle Comunità affidatarie per consentire alle stesse:
  - l'assunzione di personale a tempo determinato da adibire alle funzioni affidate, fatto salvo la stabilizzazione presso la Comunità Alto Garda e Ledro di un'unità attualmente in comando;
  - la sostituzione a tempo determinato del personale già dipendente dell'ente che verrà assegnato alle funzioni affidate, laddove sono presenti assistenti sociali già formati e competenti sulla tematica adottiva.

La deroga è riferita all'assunzione di assistenti sociali per un numero totale di ore pari alla differenza fra le 241 ore settimanali previste dal presente provvedimento e le ore di cui dispongono attualmente gli enti per tale funzione gestita ai sensi della legge provinciale 14/1991, tenuto conto della necessità del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.

L'articolazione oraria e di numero operatori, verrà differenziata per i sei soggetti affidatari in base al carico di utenza prevedibile. Tale personale è da considerarsi aggiuntivo rispetto al personale delle Comunità dedicato alla gestione delle funzioni socio-assistenziali di livello locale;

- 6) di demandare ad ulteriore e prossimo provvedimento l'adozione delle deroghe di cui al punto precedente, per i soggetti interessati all'incremento di personale;
- 7) di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento troverà certa copertura con le disponibilità finanziarie stanziare nel capitolo 401000-001 "fondo socio-assistenziale" del bilancio per l'esercizio 2012;
- 8) di incaricare il Servizio provinciale alle politiche sociali e abitative di predisporre delle specifiche linee di indirizzo per le adozioni nazionale ed internazionali.

MGP